

L' UNIVERSALE

ASSOCIAZIONE COOPERATIVA

FRA GLI OPERAI

PER

ISTRUZIONE E SOCCORSO

IN SPEZIA

STATUTO ORGANICO

ART. 1.

La Società si propone il mutuo insegnamento ed il soccorso mediante la cooperazione, inerendo al proprio Programma approvato il 4 Aprile 1869, annesso al presente Statuto.

ART. 2.

Qualunque onesta persona, senza distinzione di sesso, a qualsiasi nazione appartenga, si ammetterà fra i Soci, dietro sua domanda, ove dichiarì aderire al Programma, ai regolamenti ed alle deliberazioni che la Società stessa avesse sancite.

ART. 3.

La Società è amministrata da un Consiglio direttivo, composto di tre Consiglieri, un Cassiere, ed un Segretario, nominati a maggioranza relativa di voti.

La durata in carica sarà di un anno, e potranno essere rieletti. Essi sono tenuti ad osservare scrupolosamente le deliberazioni dell'Assemblea la quale è sovrana, sia per l'ammissione dei Soci, come per l'impiego de' proprii fondi, nonchè, sopra ogni altra disposizione che servir possa al maggiore sviluppo ed attuazione dello scopo prefisso.



ART. 4.

Ai Consiglieri per turno, spetta il regolare andamento delle adunanze, l'ordine delle medesime e lo accordare la libertà della parola, e della discussione.

ART. 5.

I detti funzionari debbono trovarsi tutti al loro posto quando lo richieda il bisogno, e la mancanza a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, terrà luogo di dimissione, e si procederà al rimpiazzo.

Chi surroga il funzionario anzitempo scaduto, rimane in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

ART. 6.

È stabilita una tassa d'ammissione, il cui ammontare è rilasciato alla generosità dell'ammesso; ogni Socio però, è obbligato al pagamento anticipato di Cent. 60 al mese.

ART. 7.

Il Socio che, moroso al pagamento di tre quote mensili, e quantunque avvisato per iscritto dal Cassiere, mancasse anche alla quarta, è sospeso dai diritti di socio, l'Assemblea delibera poscia sulla sua radiazione dal Ruolo sociale.

ART. 8.

I Soci malati o bisognosi, qualunque sia la loro dimora, previa domanda, avranno diritto a quel soccorso che verrà dall'Assemblea deliberato.

Il Consiglio direttivo ha facoltà solamente nei casi di constatata urgenza, di poter disporre a favore d'ogni individuo non meno di **una** Lira ne più di **dieci**.

ART. 9.

L'accertamento della malattia o dei casi di bisogno, è rimesso alla previdenza ed al sano giudizio, tanto dei componenti il Consiglio come della Società.

ART. 10.

Il Consiglio direttivo rappresenta legalmente la Società; avrà l'obbligo di riferire ad ogni adunanza ordinaria, lo stato della

Programma

Qualunque persona senza distinzione di sesso, a qualsiasi nazione appartenga, è chiamata a costituire una associazione la quale prendendo per base il reciproco insegnamento e la cooperazione del lavoro, vuole il bene morale e materiale degli individui, tanto nell'interesse familiare, come in quello dell'umana società.

L'Istruzione è quella che deve procurare il bene morale dell'individuo. Sarà democratica e verserà su materie Politiche Sociali - Umanitarie - Economiche, non dimenticando l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio, le Arti e i Mestieri. Sarà soprattutto scuola che insegni i doveri e i diritti dell'uomo verso la patria, la famiglia, l'umanità.

Questa istruzione verrà data o per mezzo di libri, giornali ed altre pubblicazioni che potessero portar giovamento alle classi popolari, e tali letture saranno spiegate ed interpretate da tutti quegli uomini associati i quali si presteranno volenterosi a quest'opera moralizzatrice, che serve a togliere il proletario dall'abiezione in cui l'hanno cacciato, uomini e tempi corrotti. Oltre a ciò varrà maggiormente ad istruire la parola di coloro cui natura fu larga d'ingegno e bontà di cuore, i quali sopra i riferiti soggetti intratterranno alternativamente i soci, per mezzo di conferenze popolari, ove sarà libera la discussione in quei termini ragionevoli che saranno precisati da apposito Regolamento.



Pel conseguimento poi dell' INTERESSE MATERIALE , prendendo norme dalle Società cooperative e simili, già altrove fiorenti, avrà per principale scopo lo studiare il modo più utile e conveniente per addivenire al più presto possibile allo stabilimento d' un magazzino cooperativo pei generi ritenuti di prima necessità , il cui interesse produttivo, che deve derivare da si fatta industria collettiva , venga capitalizzato a favore dei soci, in quelle proporzioni da stabilirsi in seguito , affinché col proprio lavoro e collo impiego dei loro risparmi , possano procurarsi quegli utili benefici che li devono condurre a quel grado d' emancipazione a cui non potrebbero giungere con forze disunite , e vivendo nello isolamento.

Non tralascierà l' associazione di aver cura, che il Socio caduto in malattia, o bisognoso di soccorso, possa aver tutti quei sussidi materiali e morali, che saranno stimati opportuni a seconda delle facoltà e a seconda dei casi.

L' associazione si terrà in scambievoli buoni rapporti con quelle Società professanti le sù espresse convinzioni e principii aderendo per cotal modo alla *lega universale del bene pubblico*.

Ciò premesso, la Società fa appello a tutti coloro che sentono il dovere di educare e di educarsi, nonché scambievolmente soccorrere, perchè convinti della sua importanza, vogliano concorrere a render florida e grande una Istituzione di tanta utilità il cui incremento non può mancarle essendo basata sulla moralità, industria e lavoro, principii fondamentali di *Libertà* e di *Eguaglianza*.

Approvato all' unanimità nella Riunione dei Promotori il 4 aprile 1869.

settimanale gestione , ed ogni trimestre presenterà il resoconto consuntivo con apposita relazione; più, è tenuto responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, ognuno per la parte che lo riguarda.

ART. 11.

Contro le deliberazioni del Consiglio vi ha ricorso all' Assemblea.

ART. 12.

Le adunanze ordinarie avranno luogo tutte le domeniche nell' ora e luogo che sarà reso noto dal Consiglio.

ART. 13.

Esse saranno valide, quando vi sia presente il quinto almeno dei Soci. Nella seconda convocazione, si delibererà qualunque sia il numero dei presenti; in tal caso il Consiglio direttivo dovrà rendere avvisati i Soci almeno due giorni prima o per mezzo di pubblico avviso o per lettera. - Coll' istesso mezzo, saranno convocate le adunanze straordinarie. Quelle per le elezioni annuali, saranno avvistate otto giorni prima.

ART. 14.

Le proposte saranno libere e discusse nell' ordine in cui sono state fatte. Avranno la preferenza quelle riconosciute d' urgenza e poscia quelle presentate in iscritto.

ART. 15.

Qualunque proposta riconosciuta dall' Assemblea tendente a restringere, o contraddire al Programma sancito come all' Art. 1, e da tutti accettato a tenore dell' Art. 2 del presente Statuto, dovrà essere ritirata, e considerata come non avvenuta, se il proponente sia in buona fede, in caso d' insistenza resta in facoltà alla Società di radiarlo dai ruoli della medesima.

ART. 16.

Sarà cura della Società di aggregarsi a *Soci d' onore*, uomini distinti per PATRIOTTISMO, SCIENZA O VIRTÙ; e per la loro ammissione, sarà convocata solennemente l' Assemblea.

ART. 17.

La Società con apposite deliberazioni si propone raggiungere l'interesse morale e materiale per cui è fondata.

ARTICOLO TRANSITORIO.

I cento iscritti che primi costituirono la Società sono considerati *Soci Fondatori*.

Questo Statuto fu compilato dalla Commissione eletta nella seduta 4 aprile 1869 ed approvato ad unanimità nell'Assemblea Costituente il 16 maggio 1869.

Il 23 maggio 1869 in Generale adunanza, e come dispone l'articolo 3 venne nominato il Consiglio Direttivo, ordinata la stampa del presente Statuto organico per rilasciarne copia ad ogni Socio all'atto della sua ammissione.

Spezia, 30 Maggio 1869.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

URBINI LUIGI — ZANNONI FRANCESCO — PREDASSI COSTANZO

Il Cassiere

GASTELLINI PIETRO

Il Segretario

GABRIELLI INNOCENZO

Spezia, Tip. Monticoni

Fondo Orsini de' Smerdi - Ricci.